



COMUNE DI TORCHIARA
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/12/2025

INDICE

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta

Articolo 3 – Soggetti passivi e responsabili del pagamento

Articolo 4 – Misura dell'imposta

Articolo 5 – Esenzioni

Articolo 6 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle
locazioni brevi

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 – Sanzioni tributarie e ravvedimento

Articolo 10 - Sanzioni amministrative non tributarie

Articolo 11 – Riscossione coattiva

Articolo 12 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 13 – Contenzioso

Articolo 14 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 15 – Disposizioni transitorie

Articolo 16 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta

1. Per finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali è istituita nel Comune di Torchiara l'imposta di soggiorno.
2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011 n.23.
3. In allegato alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni e di approvazione del rendiconto, verrà allegata una relazione illustrativa della realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive come definite dalle normative regionali in materia di turismo, situate nel territorio del Comune di Torchiara, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Rientrano nel presupposto dell'imposta anche gli alloggi, o parti di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50).

Articolo 3 – Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Torchiara che alloggia nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia, eccetto i gestori delle strutture ricettive, loro dipendenti e altri collaboratori che alloggiano nelle stesse strutture.
2. Soggetto passivo dell'imposta è anche la persona fisica non residente nel Comune di Torchiara che alloggia presso immobili destinati a locazione breve. In tale ipotesi, l'imposta deve essere versata al soggetto gestore della locazione breve di tali immobili, sia esso un intermediario immobiliare ovvero un soggetto che amministra portali telematici, anche ove il gestore non abbia la propria sede né risulti stabilito nel territorio italiano.
3. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del D.Lgs.23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento comunale.
4. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n.77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
5. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso e dal successivo versamento al Comune di Torchiara.

Articolo 4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti alle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima

stabilita dalle Legge.

3. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno per ciascuna persona e si applica limitatamente ai primi sette giorni di pernottamento consecutivi nella stessa struttura.
4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Torchiara;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - e) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie o termali site nel territorio comunale o nei comuni contermini;
 - f) soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie o termali del territorio comunale o nei comuni contermini in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - g) i lavoratori che soggiornano per periodi anche non continuativi nel territorio comunale, previa presentazione di una convenzione con la struttura ricettiva interessata;
 - h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - i) i portatori di handicap con idonea certificazione medica ed un accompagnatore.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma lettere e),f),g),h),i) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n.46 e 47 del DPR n.445/2000 e successive modificazioni.
3. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella comunicazione periodica prevista dal successivo articolo 6.

Articolo 6 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Torchiara;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate nell'articolo 7;
 - c) versare al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
 - d) il versamento deve avvenire su conto corrente del Comune di Torchiara, con le seguenti modalità:
 - mediante bonifico bancario;

- tramite il nodo dei pagamenti PagoPA;
 - tramite altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale;
- e) informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita informativa che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni sulla base di quanto stabilito annualmente dal Comune;
- f) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a) entro il 15 del mese successivo a ciascun trimestre, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente, comprensiva degli elementi indicati nel seguente modello da riportare in ragione della struttura gestita e conseguente tariffa applicata:

Comunicazione periodica per il periodo		
	<i>N.OSPITI</i>	<i>N.NOTTI</i>
Soggetti ad imposta		
Minori		
Esenzione		
Esenzione....altro		

La suddetta comunicazione deve essere presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura.

- g) In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.
- h) Il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 comma 4 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
 - a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro __ fuori campo applicazione IVA");
 - b) utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta;
3. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 e ss. in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) effettuare attività di controllo con l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, avvalendosi tra l'altro della Polizia Municipale ai fini dell'accertamento delle presenze turistiche effettive nella struttura.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Articolo 9 – Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Alle violazioni di natura tributaria si applicano le disposizioni previste in materia di ravvedimento operoso dal vigente regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso.

Articolo 10 - Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs.267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) omesso accreditamento al sistema informativo previsto dall'articolo 6;
 - b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 6;
 - c) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 2 dell'articolo 6.
2. Per la violazione dell'obbligo di accreditamento al sistema informatico di cui all'art.10, comma 1, lett. a) del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n.689/1981. Trascorso il termine di trenta giorni senza che sia stato effettuato l'accREDITamento al sistema verrà applicata la sanzione pecuniaria minima aumentata del triplo.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n.689/1981. Trascorso il termine di trenta giorni senza che sia stato effettuato l'accREDITamento al sistema verrà applicata la sanzione pecuniaria minima aumentata del triplo.

4. Per la mancata presentazione della comunicazione periodica di cui all'art.10, comma 1, lett. c) del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n.689/1981.

La suddetta sanzione sarà irrogata per ogni trimestre in cui la comunicazione periodica sia stata omessa: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art.6 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per i 4 trimestri precedenti all'accertamento.

5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n.296, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate comunali.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente, come recepita nel relativo Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 12 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno, sempre da parte del gestore, in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella comunicazione periodica di cui al precedente art.6.
3. Per tutto quanto non disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 13– Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n.546/1992.

Articolo 14 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Torchiara.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie

1. Per i pernottamenti in strutture ricettive, ivi comprese le locazioni turistiche, intercorsi prima dell'entrata in vigore dell'art. 180 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, i gestori dovranno presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno.
2. Il conto di gestione dovrà essere consegnato al Comune sulla base dell'apposito Modello 21 entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il Comune provvederà alla trasmissione del conto di gestione alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'art.233 D.Lgs.267/2000.

Articolo 16 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. L'applicazione dell'imposta, come disciplinata dal presente regolamento, decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art.15 *bis*, comma 1, lett. b) D.L.34/2019, convertito in L.58/2019.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.